



## **ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA**

**Bando per 12 borse di studio dedicati alla memoria di Anna Carla Tocco, Psicologa-Psicoterapeuta**

**Data di pubblicazione:** 31.03.2015

**Data di scadenza:** 30.04.2015, ore 14

Il Consiglio Direttivo Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna

**VISTA** la L. 18 febbraio 1989, n. 56, "*Ordinamento della professione di psicologo*" e ss. mm. e ii.;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss. mm. e ii.

**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti in materia di dati personali" e ss. mm. e ii.;

**VISTA** la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna n. 391 del 29 dicembre 2014;

Indice una procedura comparativa, per l'assegnazione di 12 borse di studio per un importo pari a Euro 1.000,00 ciascuna, nel rispetto delle seguenti modalità.

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1.1 E' indetta una procedura comparativa per il conferimento da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna di 12 borse di studio da euro 1.000,00 ciascuna.

1.2 Le borse di studio saranno assegnate ai soggetti vincitori che avranno presentato il progetto formativo ritenuto idoneo ed inserito nelle graduatorie formate dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 che segue.

1.3 A tale scopo, l'attività richiesta al candidato consiste nel presentare un progetto inerente un percorso formativo post lauream. Sono ammessi anche i candidati che presentino un progetto avente come oggetto la prosecuzione di un percorso formativo già avviato.

1.4 saranno ammessi progetti formativi che abbiano per oggetto un corso della durata non inferiore ad un anno.

1.5 L'attribuzione della borsa di studio non costituisce presupposto per successivi finanziamenti.

## **Art. 2**

### **Attribuzione borse di studio**

2.1. Le borse di studio messe a bando sono 12.

2.2 Le borse di studio saranno assegnate ai candidati considerati idonei sulla base della posizione nelle graduatorie finali formate dalla Commissione esaminatrice ed approvate ai sensi dell'art. 9 del presente Bando

## **Art. 3**

### **Requisiti di ammissione**

3.1 Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Psicologi della Sardegna;
- b) iscrizione all'Albo nazionale degli Psicologi da non oltre 10 anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) essere in regola con le quote associative annuali.

3.2 I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione previsto dall'art. 4 dell'Avviso e devono permanere al momento del conferimento della borsa.

3.3 Non possono accedere alle procedure di selezione per il conferimento delle borse di studio:

- a) coloro che siano privi dei requisiti di cui al comma 3.1;
- b) i componenti del Consiglio dell'Ordine e i loro parenti e affini entro il primo grado.

3.4 L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti è comunicata tempestivamente all'interessato mediante PEC all'indirizzo comunicato dal candidato nella domanda di ammissione.

## **Art. 4**

### **Domande di ammissione. Termine e modalità per la presentazione delle domande**

4.1 Le domande di ammissione possono essere presentate in formato cartaceo, utilizzando il format allegato al presente bando (Alleg. 1) o, per via telematica, utilizzando il medesimo format, all'indirizzo PEC ***psicosardegna@psypec.it***, compilando l'apposito modulo online e avendo cura di allegare tutta la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione del progetto **in formato pdf**;

4.2 Le domande devono pervenire entro le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito, a pena di esclusione. Saranno prese in considerazione solo le prime sessanta domande pervenute. Farà fede l'orario di ricezione della PEC o, se presentate in formato cartaceo, l'ora di registrazione nel protocollo dell'Ente.

4.3 Il Consiglio non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **Art. 5**

### **Contenuto della domanda**

5.1 La domanda, dovrà essere presentata sul modulo allegato al presente bando (**Alleg. 1**) e dovrà contenere l'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, nella quale il candidato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- a. Il progetto formativo presentato dal candidato come da modulo online (**Alleg. 2**);
- b. copia del documento di identità valido del candidato;
- c. l'autocertificazione dell'Ente gestore attestante il non insegnamento di tecniche e strumenti psicologici a non psicologi;
- d. locandina o brochure informativa come indicato nel successivo comma 3 del presente articolo.

Il candidato potrà inoltre allegare altro materiale informativo comprovante la validità del progetto formativo presentato.

5.2 Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di effettuare accertamenti ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dai candidati, anche prima del termine della procedura stessa; a tal fine si potrà procedere ai controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle domande di ammissione al bando, nonché sulla documentazione eventualmente prodotta.

5.3 Le borse verranno erogate dietro presentazione di un progetto di formazione compilato sul format allegato al presente Bando (**Alleg. 2**), definito nei seguenti elementi:

- Titolo del Corso o della Scuola che si intende frequentare
- Ente gestore del Corso
- Sede del corso
- Obiettivi del corso
- Programma di studio
- Durata del percorso
- Costo ufficiale di iscrizione e di frequenza del corso

Al progetto dovrà essere allegata locandina o brochure informativa contenente le informazioni sommarie del corso, il programma di studio e gli obiettivi del medesimo, gli eventuali collegamenti con realtà formative e/o scientifiche nazionali e/o internazionali, nonché i riconoscimenti e gli accreditamenti presso Enti pubblici nazionali o locali.

Le caratteristiche di cui sopra costituiscono elementi necessari per la valutazione del progetto di formazione e per l'attribuzione del punteggio.

5.4 Il Responsabile procede all'esclusione ovvero alla revoca del conferimento della borsa di studio dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o più requisiti previsti dall'avviso.

5.5 Dalla domanda deve risultare, a pena di esclusione, il recapito cui il Responsabile può indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando, che può anche essere costituito da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata

5.6 In caso di presentazione di istanze e atti in lingua straniera, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

## **Art. 6**

### **Esclusione dalla procedura**

6.1 L'ammissione alla graduatoria avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

6.2 Oltre ai casi previsti nel precedente articolo, sono esclusi dalla procedura comparativa:

- a) i candidati la cui domanda di ammissione è presentata e/o pervenuta presso gli Uffici dell'Ordine oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;
- b) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione anche solo parzialmente priva degli elementi previsti dall'articolo precedente;
- c) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione.

6.3 L'esclusione dalla procedura è disposta dal Responsabile del Procedimento ed è comunicata per iscritto agli interessati al recapito dagli stessi espressamente indicato nella domanda per l'invio delle comunicazioni relative alla presente selezione.

## **Art. 7**

### **Commissione esaminatrice**

7.1 La commissione esaminatrice, nominata con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, è composta dalla Vicepresidente dell'Ordine, dal Coordinatore della Commissione Formazione e dal Coordinatore della Commissione Cultura del Consiglio Regionale dell'Ordine. Il Presidente è eletto dai Commissari nella prima riunione della Commissione, che viene convocata dal Presidente dell'Ordine.

7.2 Il Presidente della Commissione ne coordina i lavori e la rappresenta all'esterno.

## **Art. 8**

### **Criteri di attribuzione del punteggio**

8.1 La Commissione valuta i soli progetti che trattino formazione di natura psicologica, escludendo quelli privi di tale requisito.

8.2 La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti da attribuire al progetto formativo presentato dal candidato, secondo criteri così ripartiti:

Voto di laurea	8/30
Durata e costi del corso	5/30
Caratteristiche di innovatività:	
1. potenzialità di sbocco e collegamenti con il mercato del lavoro	3/30
2. tecniche innovative utilizzate nella formazione	3/30
3. aree emergenti di intervento psicologico	3/30
Collegamento con realtà nazionale e internazionali; riconoscimenti e accreditamenti	7/30
Punteggio a disposizione della Commissione per valutazione di elementi qualitativi non previsti nelle voci sopraindicate	1/30
<b>Totale max punti</b>	<b>30/30</b>

8.3 Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti su ciascun criterio.

## **Art. 9**

### **Graduatoria**

9.1 Espletate le operazioni di valutazione di cui all'articolo precedente, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale, con l'indicazione della votazione complessiva di ciascun candidato attribuita sulla base di quanto disposto dall'art. 8.

9.2 A parità di punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria, è preferito il candidato più giovane di età.

9.3 Il Responsabile del Procedimento approva la graduatoria finale contenente i nominativi dei candidati risultati vincitori del bando e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al bando. La graduatoria è immediatamente efficace.

9.4 In caso di rinuncia di uno o più vincitori, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di assegnare la borsa o le borse al candidato o ai candidati successivi per scorrimento della graduatoria; si riserva altresì la facoltà di utilizzare la graduatoria entro un anno decorrente dalla data di approvazione.

9.5 La graduatoria è pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna.

## **Art. 10**

### **Stipula dell'atto di affidamento e modalità di corresponsione della borsa di studio**

10.1 I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare singoli atti per l'assegnazione delle borse di studio.

10.2 L'importo, come determinato nell'art. 1.1 del presente avviso, verrà corrisposto al borsista in due soluzioni: la prima pari a 500,00 euro entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione di cui al comma precedente, la seconda di 500,00 euro al completamento del primo anno, previa presentazione di certificazione di avvenuta iscrizione al corso prescelto. L'accreditamento della seconda soluzione è subordinato al permanere da parte dell'iscritto nelle condizioni corrette di pagamento delle quote associative.

10.3 Il beneficiario della borsa dovrà indicare un proprio codice IBAN attraverso il quale ricevere l'accreditamento della borsa stessa.

## **Art. 11**

### **Tutela dei dati personali. Informativa sulla privacy**

11.1 Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Consiglio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con il Consiglio a seguito dell'assegnazione della borsa, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria finale degli aventi diritto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

11.2 L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, affiorare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio titolare del trattamento.

## **Art. 12**

### **Avvertenze. Responsabile del procedimento**

12.1 Le informazioni relative alla procedura saranno reperibili nel sito internet Istituzionale [www.psicosardegna.it](http://www.psicosardegna.it) e potranno essere altresì acquisite inviando specifico quesito all'indirizzo email [ordine@psicosardegna.it](mailto:ordine@psicosardegna.it).

12.2 Nel rispetto della normativa vigente, la procedura di selezione dei borsisti si concluderà entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

12.3 Ai sensi degli art. 4 e ss. della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Mameli, Tesoriera dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna.

12.4 Il Consiglio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dal Consiglio stesso.

Cagliari, 31.03.2015

La Tesoriera  
Dott.ssa Maria Mameli

La Presidente  
Dott.ssa Angela Maria Quaquero